



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE E PER LA PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE NELLE AZIONI DI PRESA IN CARICO INTEGRATA DA PARTE DELLE RETI OPERATIVE TERRITORIALI ANTIVIOLENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA MASCHILE

ART. 1

(Finalità dell'Avviso)

1. Gli interventi previsti dal presente Avviso sono finalizzati a potenziare le azioni già intraprese a livello nazionale e territoriale in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, mediante azioni di promozione della cultura della parità di genere tra donne e uomini e azioni di rafforzamento delle reti operative territoriali antiviolenza che forniscono sostegno ed assistenza alle donne vittime di violenza.
2. Come emerge anche da un'indagine condotta da ISTAT, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, su *“L'Effetto della pandemia sulla violenza di genere”* il cui report è stato pubblicato il 24 novembre 2021, la pandemia e le misure adottate per il contenimento della sua diffusione hanno determinato conseguenze socio-economiche che hanno amplificato gli stereotipi e le disuguaglianze di genere ed accentuato il rischio di comportamenti violenti contro le donne.
3. Con il presente Avviso, pertanto, vengono finanziati progetti che da un lato propongano modalità efficaci ed innovative per promuovere il cambiamento culturale ed affermare i valori delle pari opportunità ed il superamento degli stereotipi di genere alla base della violenza e, dall'altro progetti tesi a rafforzare le reti operative territoriali antiviolenza, con il più ampio coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* pubblici e del privato sociale che operano sul territorio.
4. Le proposte progettuali dovranno generare un valore aggiunto nella *governance* nazionale e territoriale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione di Istanbul e delle priorità del *“Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 2

(Obiettivi generali e Linee di intervento)

1. La diffusione della cultura della parità di genere è un importante strumento per prevenire il fenomeno della violenza contro le donne. L'informazione e la sensibilizzazione della collettività contribuiscono a prevenire la violenza di genere, anche attraverso una diversa prospettiva della soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali. Il target della prevenzione primaria è prevalentemente giovanile e può essere sostenuto in modo diretto, cioè con interventi svolti da operatori prettamente specializzati sui temi della violenza contro le donne, ed indiretto cioè sostenuto attraverso lo svolgimento di attività di approfondimento culturale tese a proporre modelli di relazione uomo-donna e di sviluppo sociale.
2. In secondo luogo, il presente Avviso si propone di rafforzare, in modo strategico e sistematico su tutto il territorio nazionale, la *governance* territoriale dei servizi di presa in carico delle donne vittime di violenza, supportando le azioni che i diversi soggetti delle reti territoriali antiviolenza concorrono a realizzare, garantendo assistenza, sostegno ed accompagnamento delle donne che hanno subito violenza e dei figli minori che hanno assistito ai maltrattamenti.
3. L'Avviso è finalizzato al finanziamento dei progetti nelle seguenti Linee di intervento:
 - A. Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali;
 - B. Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l'adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.

ART. 3

(Risorse finanziarie)

1. Alla realizzazione delle Linee di intervento di cui al precedente articolo 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a valere sulle risorse del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
2. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti che saranno giudicati idonei sulla base della graduatoria risultante dal punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 8.
3. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto dovrà essere compresa tra il limite minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed il limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00). Il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità per ciascuna iniziativa progettuale potrà coprire l'intero costo delle attività progettuali.

4. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti riferiti alle Linee di intervento di cui al precedente articolo 2 sono così ripartite:
 - A. Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali: euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
 - B. Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l'adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza: euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
5. Il finanziamento verrà concesso nell'ordine di priorità determinato dalla graduatoria dei progetti, che sarà predisposta dalla Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 8 per ciascuna delle due Linee di intervento.

ART. 4

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Ciascuna proposta deve indicare chiaramente gli obiettivi generali e specifici, le attività e i risultati dell'intervento, offrire una descrizione appropriata dei cambiamenti ovvero dei miglioramenti che l'intervento intende generare sui destinatari diretti e sulla comunità di riferimento.
2. In particolare, le proposte progettuali dovranno prevedere specifiche attività per ciascuna delle due Linee di intervento di cui al precedente art. 2.
3. Linea di intervento A: Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali.

Al fine di aumentare la consapevolezza e la comprensione di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze è fondamentale riconoscere il ruolo di strumenti primari quali l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, attraverso la diffusione di messaggi di contrasto e tolleranza zero nei confronti della violenza di genere. La violenza contro le donne, infatti, è un problema culturale che riguarda tutti. Cambiare la cultura che si pone alla base



Presidenza del Consiglio dei Ministri

della violenza di genere è da intendersi come un percorso di conoscenza e consapevolezza in grado di svelare gli stereotipi che, presenti nella nostra società, sono talmente radicati da risultare non immediatamente riconoscibili e trasmissibili anche inconsapevolmente. Questa Linea d'intervento è diretta alla realizzazione di progetti finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica. Le proposte progettuali devono, quindi, porre in essere una comunicazione ed informazione rispettosa della donna, in particolare, della figura femminile nelle diverse età, evitando la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni degradanti del femminile, o di immagini che associno il rapporto sessuale alla violenza, spesso alla base della violenza di genere.

4. Linea di intervento B.: Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l'adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.

Le reti operative territoriali antiviolenza, composte da referenti qualificati individuati dai soggetti pubblici e privati cui compete la protezione, l'assistenza, la sicurezza e l'*empowerment* delle vittime (Centro antiviolenza, Casa rifugio, Servizi sociali e sanitari, Pronto Soccorso, Forze dell'Ordine), garantiscono, mediante un approccio interdisciplinare, il più stretto raccordo operativo per l'adeguata presa in carico e l'effettiva protezione delle donne vittime di violenza, insieme a quella delle/dei loro figlie/i minori. L'uscita dalla violenza non corrisponde unicamente ad un momento preciso, ma si configura piuttosto come un percorso, più o meno lungo, il cui avvio può essere iniziato autonomamente dalla donna o può avvenire su input di altri che l'hanno supportata (i Centri antiviolenza e le Case rifugio, le operatrici del 1522, le Forze dell'Ordine, gli operatori socio-sanitari). Si registra, tuttavia, una diversificazione nelle risposte che le reti operative antiviolenza, presenti nei diversi territori, forniscono ai bisogni delle donne. I divari regionali possono influire sul diritto delle donne a essere supportate in eguale misura su tutto il territorio nazionale. A tal fine l'Avviso finanzia i progetti, anche a carattere innovativo e sperimentale, tesi alla definizione di buone pratiche da condividere e divulgare in contesti territoriali anche diversi da quello di origine, al fine di garantire livelli essenziali ed uniformi, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni e dei servizi resi dalle reti operative territoriali antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza maschile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 5

(Soggetti proponenti)

1. Linea di intervento A. Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali. Possono partecipare, in forma singola o associata:
 - a. Enti territoriali: Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni;
 - b. Scuole statali, paritarie e non paritarie;
 - c. Servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali, paritarie e non paritarie;
 - d. Università pubbliche o private;
 - e. Enti pubblici, esclusi gli Enti pubblici economici;
 - f. Enti no profit (a titolo esemplificativo: Associazioni, Fondazioni, Comitanti, Onlus, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali, Soggetti della cooperazione allo sviluppo, Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni di promozione sociale, Circoli di cultura cinematografica e teatrale);
2. Linea di intervento B. Progetti per potenziare le reti operative territoriali anti violenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l'adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Possono partecipare, esclusivamente in forma associata:
 - a) Soggetti titolari dei Centri anti violenza quali:
 - a1. Enti locali;
 - a2. Associazioni e Organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere. Inoltre, le Associazioni e le Organizzazioni devono essere censite dalla propria Regione di appartenenza e quindi essere in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio e avere nel loro Statuto o nell'Atto Costitutivo i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) Enti territoriali: Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni;
- c) Altri soggetti che concorrono all'operatività delle reti operative territoriali anti violenza, quali, a titolo esemplificativo: Case Rifugio, Servizi sociali, Aziende Sanitarie, Forze dell'ordine, Autorità giudiziarie, Centri per l'impiego, Scuole, Università, Enti no profit, Enti pubblici non economici;
3. Per la Linea di intervento B., al fine di favorire la creazione di reti a livello territoriale, le proposte progettuali dovranno essere presentate da un partenariato formato da almeno due dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del presente articolo, con la partecipazione necessaria, in qualità di Capofila o di associato, di almeno uno dei soggetti di cui alla lettera a).
4. In caso di partecipazione in forma associata, i proponenti si impegnano a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in quest'ultimo caso, i soggetti attuatori dovranno dichiarare l'intenzione di costituire l'ATS e indicare il soggetto Capofila sin dal momento della presentazione del progetto.
5. Ciascun soggetto può presentare un progetto in qualità di Capofila ed essere associato al massimo in un altro progetto all'interno della stessa Linea di intervento.
6. E' consentita la presentazione di lettere di adesione al progetto da parte di altri soggetti, anche rientranti nelle categorie di cui ai commi precedenti. Tale adesione deve essere comprovata allegando alla proposta progettuale una lettera di intenti, firmata dal legale rappresentante, nella quale viene formalizzato il sostegno all'iniziativa.
7. Le attività progettuali dovranno essere svolte esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.

ART. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

1. La domanda di partecipazione (Allegato 1) e la proposta progettuale (Allegato 2) dovranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale: sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it entro e non oltre le **ore 12:00 del 3 maggio 2022, a pena di irricevibilità.**
2. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso, la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, con firma in corso di validità, e deve essere presentata esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, all'indirizzo: **Avvisoviolenza2022@pec.governo.it**, unitamente alla documentazione di cui al comma 5 del presente articolo. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente, a pena di esclusione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al Capofila in caso di ATS.
3. Nell'oggetto della PEC, a pena di esclusione, dovrà essere indicato il codice "Avvisoviolenza2022" e la denominazione del soggetto proponente o del Capofila in caso di ATS.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell'Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente/Capofila.
5. Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al finanziamento unitamente alla proposta progettuale, redatte utilizzando gli schemi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che fanno parte integrante del presente Avviso, e trasmesse **esclusivamente** in formato PDF nativo, compilate in ogni parte e firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, con firma digitale in corso di validità. In caso di presentazione in forma associata, la domanda di ammissione e la proposta progettuale dovranno essere presentate congiuntamente e sottoscritte digitalmente da ciascun rappresentante legale delle componenti dell'ATS;
 - b) copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo da cui si evincono i requisiti richiesti all'articolo 5 del presente Avviso;
 - c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il Proponente/Capofila, attesta: di agire con i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa; che l'iniziativa non è stata, né sarà, finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; l'astensione dalla presentazione, nell'ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali (Allegato 3);
 - d) per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a.2):
 - o dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/200, di iscrizione negli Albi/registri delle Regione di appartenenza, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali (Allegato 4);
 - o relazione dettagliata, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, sulle principali attività realizzate negli ultimi cinque anni, dalla quale si evinca una consolidata e comprovata esperienza in materia di contrasto alla violenza di genere.
6. Nel caso in cui il soggetto Capofila presenti più candidature come soggetto Capofila nell'ambito della stessa Linea di intervento, sarà presa in considerazione soltanto la prima domanda acquisita al protocollo secondo l'ordine cronologico.
7. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://pariopportunita.gov.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

ART. 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile del procedimento provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'esame dei progetti, e procederà alla trasmissione alla Commissione di valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 8.

2. Ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda, il Responsabile del procedimento applicherà la disciplina in materia di soccorso istruttorio, nei termini fissati dall'articolo 6, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui l'Amministrazione attivi il soccorso istruttorio, i termini di conclusione del procedimento sono interrotti fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e, comunque, per non oltre trenta giorni.

ART. 8

(Commissione di valutazione)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità sarà istituita una Commissione di valutazione delle proposte progettuali. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche con modalità telematiche.
2. Ai componenti della Commissione non sarà corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
3. La Commissione dovrà esaminare i singoli progetti, attribuendo loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9. All'esito dell'esame, la Commissione redigerà un verbale con i punteggi assegnati.
4. La Commissione potrà richiedere al Responsabile del procedimento di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 10 giorni eventuale documentazione integrativa.
5. La Commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti.
6. All'esito delle valutazioni effettuate, la Commissione redigerà una graduatoria per ciascuna Linea di intervento, collocando i progetti in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito.
7. Saranno ammessi a finanziamento i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 70 punti su 100.
8. I lavori della Commissione si concluderanno con l'elaborazione di una proposta di graduatoria finale che verrà sottoposta all'approvazione del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.
9. Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità approverà la graduatoria con proprio decreto, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità, che avrà valore di pubblicità a tutti gli effetti di legge
10. Il finanziamento verrà concesso nell'ordine determinato dalla graduatoria di merito dei progetti pervenuti. I progetti saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

11. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio, collocandosi alla fine della graduatoria e non vi sia la possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procede all'individuazione del/dei progetto/i finanziato/i tramite sorteggio in seduta pubblica.
12. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le pari opportunità provvederà allo scorrimento della graduatoria. La rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario dovrà essere comunicata espressamente con nota firmata dal legale rappresentante da inviare all'indirizzo di posta PEC Avvisoviolenza2022@pec.governo.it.
13. Il Dipartimento per le pari opportunità, in caso di disponibilità di risorse non assegnate in una delle Linee di intervento di cui all'art. 2 può procedere alla riallocazione di tali risorse ai fini dello scorrimento della graduatoria nell'altra Linea di intervento, così da assicurare il completo utilizzo delle risorse finanziarie.
14. Il Dipartimento, in caso di disponibilità di ulteriori risorse, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie delle singole Linee di Intervento, attribuendo le ulteriori risorse in proporzione alle disponibilità originarie di cui all'art. 3.

ART. 9

(Criteri di esame dei progetti)

1. La Commissione procederà a valutare i singoli progetti e ad attribuire loro un punteggio secondo i seguenti criteri di valutazione:
2. Per la Linea di intervento A.: Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali.

Criteri	Descrizione	punteggio massimo
1	Qualità della proposta progettuale:	20
	<i>Qualità tecnica e chiarezza nell'indicazione dell'area di intervento, delle attività progettuali, degli obiettivi specifici, della metodologia, della pianificazione delle attività, dell'organizzazione, dei risultati attesi e della replicabilità</i>	10
	<i>Articolazione delle azioni proposte, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento</i>	10
2	Caratteristiche del soggetto proponente, di cui:	20
	<i>Esperienza maturata dal soggetto proponente e da eventuali associati in relazione alle attività ed ai servizi proposti</i>	10
	<i>Modalità di coinvolgimento dei destinatari</i>	5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Criteria	Descrizione	punteggio massimo
	<i>Coinvolgimento delle associazioni con esperienze e competenze specifiche in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere</i>	5
3	Risorse umane coinvolte	20
	<i>Competenze professionali acquisite nelle tematiche trattate dal presente Avviso e maturate nel settore del contrasto alla violenza maschile verso le donne</i>	10
	<i>Competenze professionali specializzate nelle le specifiche attività progettuali</i>	5
	<i>Competenze professionali specifiche per il target cui si riferiscono le attività progettuali</i>	5
4	Economicità	20
	<i>Efficace ed efficiente impiego delle risorse e congruità dei costi</i>	10
	<i>Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo o dei suoi effetti</i>	10
5	Innovatività ed efficacia	20
	<i>Previsione di strumenti idonei a potenziare l'impatto dell'intervento proposto soprattutto in riferimento a metodologie e strumenti innovativi efficaci per gli obiettivi specifici dell'Avviso</i>	10
	<i>Previsione di indicatori qualitativi e quantitativi tesi a verificare gli effetti delle azioni proposte, in termini di prevenzione della violenza maschile contro le donne, nonché di cambiamento culturale</i>	10
Totale		100

3. Per la Linea di intervento B.: Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l'adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.

Criteria	Descrizione	punteggio massimo
1	Qualità della proposta progettuale:	30
	<i>Qualità tecnica e chiarezza nell'indicazione dell'area di intervento, delle attività progettuali, degli obiettivi specifici, della metodologia, della pianificazione delle attività, dell'organizzazione, dei risultati attesi e della replicabilità</i>	10
	<i>Articolazione delle azioni proposte, coerenza dei contenuti ed integrazione tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento</i>	10
	<i>Capacità di coinvolgimento nelle attività dei servizi e dei soggetti operanti nel territorio per l'implementazione della rete territoriale</i>	10
2	Caratteristiche del soggetto proponente, di cui:	20
	<i>Esperienza maturata dal soggetto proponente e da eventuali associati in</i>	10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Criteri	Descrizione	punteggio massimo
	<i>relazione alle attività ed ai servizi proposti</i>	
	<i>Modalità di coinvolgimento dei destinatari delle attività progettuali</i>	5
	<i>Dimostrazione di un'approfondita conoscenza del contesto di riferimento, con particolare attenzione ai bisogni delle donne presenti nel territorio in cui si realizza l'intervento</i>	5
3	Risorse umane coinvolte	20
	<i>Competenze professionali acquisite nelle tematiche trattate dal presente Avviso e maturate nel settore del contrasto alla violenza maschile verso le donne</i>	10
	<i>Competenze professionali specializzate nelle le specifiche attività progettuali</i>	5
	<i>Competenze professionali specifiche per il target cui si riferiscono le attività progettuali</i>	5
4	Economicità	20
	<i>Efficace ed efficiente impiego delle risorse e congruità dei costi</i>	10
	<i>Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo o dei suoi effetti</i>	10
5	Innovatività ed efficacia	10
	<i>Previsione di strumenti idonei a potenziare l'impatto dell'intervento proposto soprattutto in riferimento a metodologie e strumenti innovativi efficaci per gli obiettivi specifici dell'Avviso</i>	5
	<i>Previsione di indicatori qualitativi e quantitativi tesi a verificare gli effetti delle azioni proposte</i>	5
Totale		100

ART. 10 **(Costi ammissibili)**

1. Sono ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese effettivamente sostenute e chiaramente riferibili all'intervento, comprovabili attraverso giustificativi di spesa quietanzati.
2. Non sono ritenute ammissibili le spese ed i costi:
 - a) forfettari o autocertificati;
 - b) relativi ad interventi già finanziati con risorse pubbliche;
 - c) relativi ad attività a carattere esclusivamente di ricerca o per l'organizzazione di convegni;
 - d) per la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dai soggetti del partenariato;
 - e) sostenuti prima della sottoscrizione della Convenzione, di cui all'art. 11;
 - f) che non diano luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, valorizzazione del lavoro volontario, immobili messi a disposizione delle attività progettuali);
 - g) eccedenti rispetto al finanziamento ammesso ed erogato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Tutte le attività progettuali non devono prevedere la distribuzione di utili e non devono avere scopo di lucro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto beneficiario sarà tenuto a controfirmare digitalmente la relativa Convenzione.
2. La Convenzione dovrà essere restituita al Dipartimento per le pari opportunità (d'ora in poi Amministrazione) entro il termine di 20 giorni dalla data di invio da parte dell'Amministrazione.
3. Le attività progettuali dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario.
4. Eventuali richieste di proroga, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, debitamente motivate, dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC: Avvisoviolenza2022@pec.governo.it, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della Convenzione. L'Amministrazione potrà avvalersi del silenzio assenso previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Eventuali modifiche progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto ammesso al finanziamento e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'Amministrazione dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario da far pervenire all'indirizzo di posta PEC Avvisoviolenza2022@pec.governo.it, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di messa in opera della modifica.
6. Saranno ammessi adeguamenti finanziari, nel rispetto delle attività progettuali, con le seguenti regole:
 - a) all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nella proposta progettuale senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
 - b) entro il limite del 10% tra macro-voci di spesa differenti dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione;
 - c) superiori al 10% tra macro-voci di spesa differenti previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
7. I finanziamenti saranno erogati in tre *tranche*: la prima nella misura del 35%, la seconda nella misura del 35% del finanziamento e la terza nella misura massima del 30% a saldo, a conclusione delle attività.
8. La prima *tranche* (35%) sarà corrisposta previa formale richiesta del soggetto beneficiario, corredata dal progetto esecutivo e dalla comunicazione di avvio delle attività. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, va presentata entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario.
9. Fatta eccezione per i progetti presentati da soggetti di natura pubblica (in qualità di capofila nel caso di progetti in forma associata), il pagamento della prima *tranche* del finanziamento è subordinato, oltre a quanto richiesto nel precedente comma 8, anche alla presentazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del 35% dell'importo oggetto di finanziamento.

10. La seconda *tranche*, pari al 35% del finanziamento concesso, sarà corrisposta previa formale richiesta del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 12 mesi dalla data sottoscrizione della Convenzione da parte dell'ultimo firmatario. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario deve essere corredata da:
 - a) una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte;
 - b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate che devono essere almeno pari alla quota già erogata con la prima *tranche*.
11. Il pagamento del saldo del finanziamento è subordinato all'invio di formale richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, da presentarsi entro 30 giorni dal termine delle attività progettuali, la quale dovrà essere corredata della seguente documentazione:
 - a) relazione finale delle attività realizzate, soggetta all'approvazione da parte del Dipartimento, nella quale le stesse dovranno essere descritte in modo chiaro e dettagliato tale da dimostrare l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto esecutivo e della partecipazione;
 - b) rendicontazione complessiva delle spese sostenute e quietanzate, redatta per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella domanda di cui all'articolo 6, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
 - c) copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle voci di spesa indicate nella domanda di cui all'articolo 6.
12. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
13. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).
14. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica certificata, Avvisoviolenza2022@pec.governo.it in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 12

(Revoca del contributo)

1. Il finanziamento è revocato qualora, per cause imputabili al soggetto beneficiario non sia possibile sottoscrivere la Convenzione. L'Amministrazione procede alla riassegnazione del finanziamento secondo l'ordine della graduatoria
2. L'Amministrazione può disporre la sospensione dell'erogazione del finanziamento, nonché la revoca dello stesso qualora, a esito del monitoraggio e delle verifiche di cui all'art. 11 verifichi:
 - a) l'esistenza di un grave inadempimento, ovvero di un grave ritardo nella realizzazione del Progetto;
 - b) l'omessa presentazione, entro i termini previsti, della documentazione richiesta a norma dell'art. 11;
 - c) l'utilizzo del finanziamento con modalità non coerenti con le finalità e le previsioni del Progetto ammesso.
3. L'Amministrazione, qualora dovesse constatare una o più delle suddette violazioni e qualsiasi ulteriore violazione e/o inadempimento che possa condizionare la realizzazione del Progetto, procede alla relativa contestazione tramite posta elettronica certificata, chiedendo al Soggetto beneficiario di formulare osservazioni da trasmettersi nel termine di 20 giorni.
4. Qualora il Soggetto beneficiario non fornisca alcuna giustificazione o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l'Amministrazione procede alla contestazione della violazione accertata, provvedendo, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento:
 - a) alla sospensione dell'erogazione del finanziamento, individuando un termine entro il quale le violazioni devono essere rimosse;
 - b) alla revoca del finanziamento, procedendo alla riassegnazione delle risorse.
5. In caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire all'Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la ripetizione delle somme e l'Amministrazione procederà all'escussione della fideiussione, laddove questa sia stata prescritta ai sensi dell'art. 11, comma 9 del presente Avviso.
6. In caso di parziale realizzazione del Progetto, l'Amministrazione può valutare una ripetizione percentuale delle somme corrisposte, avuto riguardo alle caratteristiche e allo stato di avanzamento degli interventi.
7. L'Amministrazione potrà revocare altresì il contributo finanziario concesso a norma di quanto previsto dall'articolo 21 *quinquies*, legge 7 agosto 1990, n. 241.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 13

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dipartimento per le pari opportunità)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

ART. 14

(Privacy)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del Decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
3. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata Avvisoviolenza2022@pec.governo.it
4. L'invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

ART. 15

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Avvisoviolenza2022@pec.governo.it indicando nella voce "Oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 16

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Gaia Bariletti.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento per le pari opportunità
Cons. Paola Paduano

Elenco allegati:

Allegato 1: Domanda di ammissione al finanziamento

Allegato 2: Scheda di progetto e piano finanziario

Allegato 3: Dichiarazione resa dal Proponente/Capofila

Allegato 4: Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014